

Allegato B) NUOVO TESTO Disciplinare

Disciplinare per il funzionamento della Commissione Locale Paesaggio.

Art. 1 Formazione della Commissione Locale per il Paesaggio

1. La Commissione Locale per il Paesaggio è l'organo tecnico comunale nel settore paesaggistico ambientale in possesso dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica stabiliti dall'art. 146, comma 6 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42.

2. La Commissione Locale Paesaggio (di seguito chiamata C.L.P.) è composta da n. 5 (cinque) componenti esterni nominati a seguito di pubblica selezione dal Dirigente delegato al Servizio Edilizia Privata. Le sedute della C.L.P. sono presiedute dal più anziano dei membri nominati. Il responsabile del procedimento dell'iter amministrativo delle autorizzazioni paesaggistiche ha funzioni di segretario verbalizzante.

3. I membri della C.L.P. sono scelti tra tecnici esterni dell'amministrazione e non facenti parte della Commissione Edilizia Comunale, che siano in possesso del diploma universitario attinenti ad una delle seguenti materie: tutela paesaggistica, storia dell'arte e dell'architettura, restauro recupero e riuso dei beni architettonici e culturali, progettazione urbanistica ed ambientale, pianificazione territoriale, scienza agrarie o forestali e gestione del patrimonio naturale. I componenti della C.L.P. devono rappresentare una pluralità delle competenze sopraelencate e durano in carica per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta. La scelta dei componenti dovrà tenere in considerazione, altresì, dell'esperienza almeno triennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, nelle specifiche materie. Il possesso del titolo di studio e l'esperienza maturata dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata. Tale curriculum potrà altresì dar conto di eventuali ulteriori esperienze professionali, della partecipazione a corsi formazione, master, iscrizione in ordini professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio. E' ammesso disporre che i membri siano scelti nell'ambito di elenchi proposti da Ordini o Collegi professionali nonché da Enti ed Associazioni rappresentativi di categorie che esercitano attività attinenti alle materie sopra menzionate.

La C.L.P. è così articolata:

n. 1 Geologo ovvero n. 1 Ingegnere specialista in ingegneria per l'ambiente ed il territorio;

n. 1 Agronomo ovvero n. 1 Dottore in Scienze forestali ed ambientali;

n. 2 Architetti;

n. 1 Esperto in storia dell'arte.

Tutte le figure professionali sono reciprocamente surrogabili qualora non fossero presentate domande in numero sufficiente, tra quelle sopra indicate, a ricoprire la totalità delle figure professionali previste.

4. Non possono far parte della C.L.P. contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla CLP.

5. La C.L.P. resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale vigente nel periodo in cui è stata nominata: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio Comunale, la Commissione precedente conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della C.L.P. possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Dirigente di Area: in tal caso, restano in carica fino a che il Dirigente comunale non li abbia sostituiti.

7. I componenti della C.L.P. decadono:

- a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;
- b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dal Dirigente di Area.

9. I componenti della C.L.P. decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della determina che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

Art. 2 Attribuzioni della Commissione Locale per il Paesaggio

1. La C.L.P. esprime i pareri previsti dall'art. 148, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.e i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio), dal DPR 139/2010 e dagli artt. 24 e 49, comma 7 della legge regionale 5/12/1977, n. 56. Valuta altresì, anche sulla base di istruttoria da parte dell'ufficio Edilizia Privata, la congruità degli importi relativi alle perizie di stima di cui all'art. 167, comma 5 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; tale articolo stabilisce che *... qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima.*

2. La C.L.P., all'atto dell'insediamento o nel periodo di carica, può enunciare in un documento i criteri che intende adottare per svolgere la propria funzione.

3. L'elenco degli interventi la cui competenza è rimessa nella valutazione alla CLP è indicato all'art. 3 della legge regionale 1 dicembre 2008 n.32, come fattispecie non elencate nella competenza regionale di cui al comma 1 dello stesso art. 3 della legge regionale n. 32/2008.

Art. 3 Funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio

1. La C.L.P., nella sua prima seduta, nomina il componente più anziano quale Presidente. In caso di assenza del Presidente assume la funzione di Presidente supplente il membro più anziano di età presente all'apertura di ogni seduta.

La C.L.P., su convocazione del Responsabile del Procedimento Amministrativo, a mezzo Posta Certificata (convocazione ufficiale) e mail ordinaria, si riunisce periodicamente garantendo il rispetto dei tempi dettati dalle leggi procedurali di settore e comunque almeno una volta al mese. Le riunioni della Commissione Locale Paesaggio non sono pubbliche e sono valide quando siano presenti almeno tre dei componenti.

La C.L.P. si pronuncia a maggioranze dei voti dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'ordine del giorno dei lavori della C.L.P. viene redatto dal Responsabile del Procedimento secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di autorizzazione paesaggistica in subdelega, pareri o valutazioni perizie. Detto ordine cronologico potrà essere modificato per ragioni motivate nei seguenti casi:

- procedure di sfratto eseguite o sfratto esecutivo in corso;

- minaccia di crollo o dissesto di edificio esistente;
- interventi specificatamente finalizzati al superamento delle barriere architettoniche;
- altre situazioni che, seppur non riconducibili a quelle in precedenza indicate, siano suscettibili di produrre documentabili disagi di analoga entità;
- opere che rivestano interesse pubblico;
- iter semplificato DPR n. 139/2010 – al fine del rispetto dei tempi previsti dalla legge per la conclusione del procedimento amministrativo (60gg);
 - iter parere vincolante per edifici vincolati dal PRGC e centro storico (art. 24 e art. 49, c. 7 – L.R. 56/77 – al fine del rispetto dei tempi previsti dalla legge per la conclusione del procedimento amministrativo (60gg);

Ogni qualvolta ciò avvenga, nell'ordine del giorno dovrà essere debitamente evidenziata la modifica dell'ordine cronologico, specificando le motivazioni che la giustificano.

2. Il funzionario chiamato a svolgere funzioni di Segretario della C.L.P., senza diritto di voto, è il Responsabile del Procedimento delle autorizzazioni paesaggistiche.

3. Possono assistere ai lavori della C.L.P., senza diritto di voto, i dipendenti comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della commissione stessa e il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90.

4. I componenti della CLP interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel Verbale della seduta della C.L.P..

5. Vi è interesse all'argomento quando il componente della C.L.P. partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di permesso di costruire o di autorizzazione paesaggistica; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.

6. La C.L.P. esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dal Servizio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. La C.L.P., con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Responsabile del Procedimento di convocare e sentire i richiedenti le autorizzazioni o i loro delegati, anche insieme ai progettisti e di eseguire sopralluoghi collegiali.

8. La C.L.P. deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della scheda istruttoria redatta dai dipendenti comunali istruttori tecnici; tale scheda è allegata in copia agli atti relativi l'iter amministrativo della pratica.

9. Il Segretario della C.L.P. redige il verbale della seduta su registro o su schede sulle quali verranno apposte le firme dei partecipanti la Commissione (componenti) e del Segretario verbalizzate.

10. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione, il numero ed i nominativi dei presenti e degli assenti, il numero assegnato alla pratica in subdelega e la data di presentazione, il nominativo del richiedente, l'iter amministrativo della pratica, l'esito favorevole ovvero favorevole/condizionato

ovvero contrario ovvero sospensivo, con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori. Nel verbale deve essere fatto accenno a eventuali audizioni con i richiedenti o delegati o professionisti: il segretario non verbalizzerà i contenuti e gli esiti delle audizioni.

11. Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della C.L.P., dai membri componenti presenti. Il Segretario della C.L.P. per ogni singola pratica, integrerà altresì la scheda istruttoria redatta dai dipendenti comunali istruttori tecnici, con il succitato parere della C.L.P.; tale scheda è allegata in copia agli atti relativi l'iter amministrativo.

12. Ai sensi dell'art. 183 comma 3, del D.LGS 22.1.2004 n. 42, la partecipazione quale membro della C.L.P. è gratuita.

13. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente disciplinare trova applicazione la normativa nazionale e regionale in materia.